Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 23 gennaio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 23 GENNAIO 1971:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1970, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(726)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1970, n. **1186.**

Istituzione di due posti di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di « Chirurgia d'urgenza » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 28 gennaio 1970, per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la cattedra di « Chirurgia d'urgenza » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 3.

I contributi annui a carico dell'amministrazione provinciale di Milano, vengono determinati in L. 5.600.000 (cinquemilioniseicentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in L. 1.120.000 (unmilionecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 4.

L'Università di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1970

SARAGAT

MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 39. — CARUSO

Repertorio n. 416

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione tra l'Università degli studi di Milano e l'amministrazione provinciale di Milano per l'istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'ateneo di due posti di assistente di ruolo da destinarsi alla cattedra di « Chirurgia d'urgenza ».

L'anno millenovecentosettanta e questo giorno ventotto del mese di gennaio in Milano, in una sala del rettorato dell'Università degli studi, in via Festa del Perdono, 7, davanti a me dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 1° luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori:

dott. Maurizio Aureli, funzionario dell'Università;
dott. Mario Zema, funzionario dell'Università;
testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

Da una parte

il prof. Romolo Deotto, nato a Viadana (Mantova) l'8 febbraio 1911, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 30 ottobre 1969;

Dall'altra

il dott. Erasmo Peracchi, nato a Milano il 19 luglio 1918, presidente dell'amministrazione provinciale di Milano delegato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio provinciale in data 21 luglio 1969;

Premesso

che l'ingente sviluppo delle discipline chirurgiche, con particolare riguardo alle malattie traumatologiche comportanti interventi d'urgenza, hanno assunto via via sempre maggiore rilevanza nella vita sociale moderna ponendo l'esigenza di fornire agli studenti una opportuna preparazione su tali malattie e sulle relative terapie chirurgiche d'urgenza;

che il consiglio provinciale di Milano con sua deliberazione 21 luglio 1969 ha espresso la volontà di convenzionare due posti di assistente di ruolo da destinare alla cattedra di chirurgia d'urgenza per la quale l'amministrazione provinciale di Milano ha convenzionato altresì un posto di professore di ruolo attualmente all'approvazione dei competenti organi governativi;

che le autorità accademiche hanno deliberato favorevolmente l'istituzione di due posti di assistente di ruolo da destinare a tale cattedra;

Tutto ciò premesso

tra l'amministrazione provinciale di Milano, rappresentata dal suo presidente *pro-tempore*, dott. Erasmo Peracchi e l'Università degli studi di Milano, nella persona del suo rettore, prof. Romolo Deotto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale di Milano, affinchè alla cattedra di chirurgia d'urgenza della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano vengano assegnati due assistenti ordinari, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di due posti di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 5.600.000 (cinquemilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di due assistenti ordinari;

b) L. 1.120.000 (unmilionecentoventimila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei cennati posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1, debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina dei titolari dei posti e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio degli assistenti universitari di ruolo risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che i posti convenzionati vengano ricoperti mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'amministrazione provinciale di Milano si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, l'amministrazione provinciale di Milano si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti ai titolari dei posti di assistente di ruolo destinati alla cattedra di chirurgia d'urgenza.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di dieci anni dalla decorrenza della nomina dei primi titolari dei posti di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, i posti di assistente di ruolo s'intenderanno senz'altro soppressi ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano, è esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

Il presente atto consta di due fogli di cui occupa sei facciate intere e parte della settima.

Romolo Deotto, rettore
Erasmo Peracchi
Maurizio Aureli, *teste*
Mario Zema, *teste*
Mario Luzi

Registrato a Milano il 29 gennaio 1970. — Ufficio registro atti pubblici - Milano « 2 » al n. 228 71/ME - Vol. 36 - *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Misasi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1970, n. **1187.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Centro traumatologico ospedaliero », con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestisce il Centro traumatologico ortopedico di Firenze;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze, in data 21 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Centro traumatologico ortopedico » di Firenze, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti i verbali in data 18 dicembre 1969, 12 marzo 1970 e 23 marzo 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Centro traumatologico ortopedico », con sede in Firenze, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) *Immobili*: complesso immobiliare, comprensivo dell'ospedale e sue pertinenze specificatamente indicato nei verbali, ed allegate mappe catastali e piante planimetriche, della commissione per l'individuazione e lo inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero.

B) *Mobili*: beni mobili, attrezzature, arredi, specificatamente indicati negli elenchi allegati ai verbali della commissione sopradetta.

Il medico provinciale di Firenze, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1970

SARAGAT

Mariotti — Restivo

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 40. — Caruso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1188.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Analisi biologiche;
Biologia molecolare;
Citologia;
Ecologia animale;
Embriologia degli invertebrati;
Embriologia e morfologia sperimentale;
Etologia.

Art. 60. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Analisi biologiche;
Biologia molecolare;
Citologia;
Ecologia animale;
Embriologia degli invertebrati;
Embriologia e morfologia sperimentale;
Etologia.

Art. 61. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Analisi mineralogiche;
Mineralogia dei sedimenti;
Geochimica applicata;
Petrotettonica;
Petrografia delle rocce sedimentarie;
Rilevamento geologico;
Geologia marina;
Geotecnica;
Geologia del sottosuolo;
Petrologia.

Art. 62. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto il seguente:

Paleontologia umana.

Art. 156, relativo alla scuola di specializzazione in « Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione » è modificato nel senso che dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« La scuola può accogliere come uditori persone laureate in chimica, chimica industriale e ingegneria, interessate a seguire qualcuno dei corsi della scuola in relazione ad un interesse diretto nel settore.

Tali uditori dovranno presentare regolare domanda di iscrizione su carta legale diretta al rettore, indicando i corsi che intendono seguire.

Le domande saranno vagliate analogamente a quelle degli allievi.

Gli uditori saranno tenuti a pagare una quota di iscrizione.

Gli uditori non saranno tenuti a sostenere gli esami relativi ai corsi frequentati e non avranno diritto ad alcun diploma. La direzione della scuola rilascerà loro un attestato di frequenza ».

Art. 161, relativo al funzionamento della suddetta scuola è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma:

« La scuola potrà avvalersi anche di contributi provenienti da enti o industrie interessate allo sviluppo delle conoscenze in questo campo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 44. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1189**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 45. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1190**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 87. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Radiobiologia;
Nefrologia medica;
Reumatologia;
Genetica medica;
Malattie del ricambio;
Ematologia;
Chirurgia vascolare;
Neurochirurgia infantile;
Neuroradiologia;
Chirurgia pediatrica;
Chirurgia sperimentale;
Chirurgia geriatrica;
Patologia ostetrica e ginecologica;
Dermatologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 41. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1191.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 116. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di chimica-fisica biologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 42. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1192.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Bologna, intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo presso le facoltà di magistero e di lettere e filosofia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di lettere e filosofia e di magistero può essere istituito il corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la « Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo ».

La tabella II annessa al citato regio decreto n. 1652 è integrata nel senso che le facoltà di lettere e filosofia e di magistero rilasciano anche la laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.

Dopo la tabella XVI, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita la tabella annessa al presente decreto, che assume il numero XVI-*bis*.

Art. 2.

A decorrere dall'anno accademico 1970-71 è istituito presso le facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna il corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 74, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito un nuovo articolo, che assume il n. 75, contenente l'ordinamento del corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, conforme a quello previsto dalla tabella annessa al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 80. — CARUSO

TABELLA XVI-*bis*

Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo

Durata del corso: quattro anni.

Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: *a*) arti; *b*) musica; *c*) spettacolo.

Insegnamenti fondamentali comuni ai tre indirizzi:
Italiano;
Estetica;
Lingua straniera;
Psicologia.

Discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo delle arti:
Teoria delle forme;
Semiologia delle arti;
Fenomenologia degli stili;
Storia delle arti.

Discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo della musica:
Teoria musicale;
Semiologia della musica;
Elementi di armonia e contrappunto;
Storia della musica.

Discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo dello spettacolo:
Istituzioni di regia;
Drammaturgia;
Semiologia dello spettacolo;
Storia dello spettacolo.

Discipline complementari per i tre indirizzi:
Antropologia culturale;
Architettura teatrale;
Caratteri dell'architettura contemporanea;
Cinematografia documentaria;
Civiltà musicale afro-americana;
Complementi di elettronica;
Complementi di statistica;
Comunicazioni di massa;
Disegno industriale;
Docimologia;
Drammaturgia classica;
Drammaturgia musicale;
Elementi di acustica e di ottica;
Elementi di coreografia;
Elementi di scenografia;
Elementi di storia della liturgia;
Etnomusicologia;
Filmologia;
Forme della poesia per musica;
Metodologia della critica delle arti;
Metodologia della critica della musica;
Metodologia della critica dello spettacolo;
Museografia;
Organizzazione delle forme;
Organizzazione ed economia dello spettacolo;
Organologia e storia degli strumenti musicali;
Problemi di storiografia delle arti;
Problemi di storiografia musicale;
Problemi di storiografia dello spettacolo;
Psicologia della percezione;
Scienza e tecnica del restauro;
Sociologia;
Storia della moda e del costume;
Storia dell'architettura;
Storia del cinema;
Storia delle istituzioni e delle strutture sociali;
Storia del mimo e della danza;
Storia della scenografia;
Struttura della figurazione;
Teatro d'animazione;
Tecnica della comunicazione visiva;
Tecniche della fotografia;
Tecnica del linguaggio radio televisivo;
Tecniche pubblicitarie;
Tecnologia dei materiali;
Teoria dell'informazione;
Tradizioni popolari e folklore;
Urbanistica.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami corrispondenti, fondamentali (quattro fondamentali comuni più quattro fondamentali specifici) e complementari (dieci), per un totale di diciotto annualità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta sotto la direzione di almeno due professori, di cui uno della materia scelta dal candidato.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1971, n. 1 (*Raccolta 1971*).

Variazione delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di variare l'imposta di consumo sui generi di monopolio nonchè le corrispon-

denti quote spettanti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per spese di distribuzione e di modificare la struttura di alcune tabelle per quanto riguarda anche le scale dei prezzi richiesti dai fornitori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Le tabelle allegato « *A, B, C, D, E, F* », annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto-legge.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quelle marche di prodotti che, in applicazione delle tabelle di cui al precedente comma, subiscono variazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 109. — CARUSO

TABELLA ALLEGATO *A*

TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
240	1.012,50	150	97,50	1.500
560	1.160	150	130	2.000
840	1.347,50	150	162,50	2.500
1.120	1.535	150	195	3.000
1.400	1.722,50	150	227,50	3.500
1.680	1.910	150	260	4.000
2.000	2.057,50	150	292,50	4.500
2.350	2.175	150	325	5.000

TABELLA ALLEGATO *B*

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
480	2.980	280	260	4.000
515	3.178,75	280	276,25	4.250
560	3.367,50	280	292,50	4.500
605	3.556,25	280	308,75	4.750
650	3.745	280	325	5.000
785	3.843,75	280	341,25	5.250
830	4.032,50	280	357,50	5.500
885	4.211,25	280	373,75	5.750
930	4.400	280	390	6.000
975	4.588,75	280	406,25	6.250
1.020	4.777,50	280	422,50	6.500
1.065	4.966,25	280	438,75	6.750
1.120	5.145	280	455	7.000
1.165	5.333.75	280	471,25	7.250
1.210	5.522,50	280	487,50	7.500
1.255	5.711,25	280	503,75	7.750
1.300	5.900	280	520	8.000
1.355	6.078,75	280	536,25	8.250
1.400	6.267,50	280	552,50	8.500
1.445	6.456,25	280	568,75	8.750
1.660	6.475	280	585	9.000
1.715	6.653,75	280	601,25	9.250
1.760	6.842,50	280	617,50	9.500

Visto, *il Ministro per le finanze*: PRETI

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
1.815	7.021,25	280	633,75	9.750
1.870	7.200	280	650	10.000
1.915	7.388,75	280	666,25	10.250
1.970	7.567,50	280	682,50	10.500
2.025	7.746,25	280	698,75	10.750
2.070	7.935	280	715	11.000
2.125	8.113,75	280	731,25	11.250
2.180	8.292,50	280	747,50	11.500
2.225	8.481,25	280	763,75	11.750
2.280	8.660	280	780	12.000
2.335	8.838,75	280	796,25	12.250
2.390	9.017,50	280	812,50	12.500
2.435	9.206,25	280	828,75	12.750
2.490	9.385	280	845	13.000
2.545	9.563,75	280	861,25	13.250
2.600	9.742,50	280	877,50	13.500
2.655	9.921,25	280	893,75	13.750
2.710	10.100	280	910	14.000
2.765	10.278,75	280	926,25	14.250
2.820	10.457,50	280	942,50	14.500
2.875	10.636,25	280	958,75	14.750
2.930	10.815	280	975	15.000
2.985	10.993,75	280	991,25	15.250
3.040	11.172,50	280	1.007,50	15.500
3.095	11.351,25	280	1.023,75	15.750
3.150	11.530	280	1.040	16.000
3.205	11.708,75	280	1.056,25	16.250
3.260	11.887,50	280	1.072,50	16.500
3.315	12.066,25	280	1.088,75	16.750
3.370	12.245	280	1.105	17.000
3.425	12.423,75	280	1.121,25	17.250
3.480	12.602,50	280	1.137,50	17.500
3.535	12.781,25	280	1.153,75	17.750
3.590	12.960	280	1.170	18.000
3.645	13.138,75	280	1.186,25	18.250
3.700	13.317,50	280	1.202,50	18.500
3.755	13.496,25	280	1.218,75	18.750
3.810	13.675	280	1.235	19.000
3.865	13.853,75	280	1.251,25	19.250
3.920	14.032,50	280	1.267,50	19.500
3.975	14.211,25	280	1.283,75	19.750
4.030	14.390	280	1.300	20.000
4.085	14.568,75	280	1.316,25	20.250
4.140	14.747,50	280	1.332,50	20.500
4.195	14.926,25	280	1.348,75	20.750
4.250	15.105	280	1.365	21.000
4.305	15.283,75	280	1.381,25	21.250
4.360	15.462,50	280	1.397,50	21.500
4.415	15.641,25	280	1.413,75	21.750
4.470	15.820	280	1.430	22.000
4.525	15.998,75	280	1.446,25	22.250
4.580	16.177,50	280	1.462,50	22.500
4.635	16.356,25	280	1.478,75	22.750
4.690	16.535	280	1.495	23.000
4.745	16.713,75	280	1.511,25	23.250
4.800	16.892,50	280	1.527,50	23.500
4.855	17.071,25	280	1.543,75	23.750
4.910	17.250	280	1.560	24.000
4.965	17.428,75	280	1.576,25	24.250
5.020	17.607,50	280	1.592,50	24.500
5.075	17.786,25	280	1.608,75	24.750
5.130	17.965	280	1.625	25.000

Visto, *il Ministro per le finanze:* PRETI

TABELLA ALLEGATO C

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore per kg convenzionale (*c*)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kg convenzionale (*c*)
		Comuni		
3.998	2.174	560	468	7.200
4.490	2.430	560	520	8.000
4.680	3.175	560	585	9.000
4.870	3.920	560	650	10.000
5.050	4.675	560	715	11.000
5.240	5.420	560	780	12.000
5.600	5.995	560	845	13.000
6.100	6.430	560	910	14.000
6.650	6.815	560	975	15.000
7.200	7.200	560	1.040	16.000
7.800	7.535	560	1.105	17.000
8.400	7.870	560	1.170	18.000
9.000	8.205	560	1.235	19.000
9.600	8.540	560	1.300	20.000

(*a*) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati con interno di foglia di tabacco pesante trattato totalmente con fermentazione spinta.

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

Visto, *il Ministro per le finanze:* PRETI

Prezzo richiesto dal fornitore per kg convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kg convenzionale (c)
10.200	8.875	560	1.365	21.000
10.800	9.210	560	1.430	22.000
11.400	9.545	560	1.495	23.000
12.000	9.880	560	1.560	24.000
12.600	10.215	560	1.625	25.000
		Altri		
2.420	6.370	560	650	10 000
2.700	7.025	560	715	11.000
2.980	7 680	560	780	12 000
3.270	8.325	560	845	13.000
3.550	8.980	560	910	14.000
3.830	9.635	560	975	15.000
4.110	10.290	560	1 040	16.000
4.390	10.945	560	1.105	17.000
4.680	11.590	560	1.170	18.000
4 960	12 245	560	1.235	19.000
5 240	12 900	560	1.300	20.000
5 520	13 555	560	1.365	21.000
5 800	14.210	560	1.430	22.000
6 090	14.855	560	1.495	23.000
6.370	15.510	560	1.560	24.000
6.650	16.165	560	1.625	25.000
6.930	16.820	560	1.690	26.000
7.210	17.475	560	1.755	27.000
7.500	18.120	560	1.820	28.000
7.780	18.775	560	1.885	29.000
8.060	19.430	560	1.950	30.000
8.340	20.085	560	2.015	31.000
8.620	20.740	560	2.080	32.000
8.910	21.385	560	2.145	33.000
9.190	22.040	560	2.210	34.000
9.470	22.695	560	2.275	35.000
9.750	23.350	560	2.340	36.000
10.030	24.005	560	2.405	37.000
10.320	24.650	560	2.470	38.000
10.600	25.305	560	2.535	39.000
10.880	25.960	560	2.600	40.000
11.160	26.615	560	2.665	41.000
11.440	27.270	560	2.730	42.000
11.730	27.915	560	2.795	43.000
12.010	28.570	560	2.860	44.000

(*a*) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati con interno di foglia di tabacco pesante trattato totalmente con fermentazione spinta.
(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1 000 sigarette

Visto, *il Ministro per le finanze* PRETI

Prezzo richiesto dal fornitore per kg convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kg convenzionale (c)
12.290	29.225	560	2.925	45.000
12.570	29.880	560	2.990	46.000
12.850	30.535	560	3.055	47.000
13.140	31.180	560	3.120	48.000
13.420	31.835	560	3.185	49.000
13.700	32.490	560	3.250	50.000
13.980	33.145	560	3.315	51.000
14.260	33.800	560	3.380	52.000
14.550	34.445	560	3.445	53.000
14.830	35.100	560	3.510	54.000
15.110	35.755	560	3.575	55.000
15.390	36.410	560	3.640	56.000
15.670	37.065	560	3.705	57.000
15.960	37.710	560	3.770	58.000
16.240	38.365	560	3.835	59.000
16.520	39.020	560	3.900	60.000
16.800	39.675	560	3.965	61.000
17.080	40.330	560	4.030	62.000
17.370	40.975	560	4.095	63.000
17.650	41.630	560	4.160	64.000
17.930	42.285	560	4.225	65.000
18.210	42.940	560	4.290	66.000
18.490	43.595	560	4.355	67.000
18.780	44.240	560	4.420	68.000
19.060	44.895	560	4.485	69.000
19.340	45.550	560	4.550	70.000
19.620	46.205	560	4.615	71.000
19.900	46.860	560	4.680	72.000
20.190	47.505	560	4.745	73.000
20.470	48.160	560	4.810	74.000
20.750	48.815	560	4.875	75.000
21.030	49.470	560	4.940	76.000
21.310	50.125	560	5.005	77.000
21.600	50.770	560	5.070	78.000
21.880	51.425	560	5.135	79.000
22.160	52.080	560	5.200	80.000
22.440	52.735	560	5.265	81.000
22.720	53.390	560	5.330	82.000
23.010	54.035	560	5.395	83.000
23.290	54.690	560	5.460	84.000
23.570	55.345	560	5.525	85.000
23.850	56.000	560	5.590	86.000
24.130	56.655	560	5.655	87.000

(*a*) Sono considerati « *sigari* » *ai fini della presente classificazione i sigari di peso non* inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati con interno di foglia di tabacco pesante trattato totalmente con fermentazione spinta.
(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

Visto, *il Ministro per le finanze*: PRETI

Prezzo richiesto dal fornitore per kg convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per. kg convenzionale (c)
24.420	57.300	560	5.720	88.000
24.700	57.955	560	5.785	89.000
24.980	58.610	560	5.850	90.000
25.260	59.265	560	5.915	91.000
25.540	59.920	560	5.980	92.000
25.830	60.565	560	6.045	93.000
26.110	61.220	560	6.110	94.000
26.390	61.875	560	6.175	95.000
26.670	62.530	560	6.240	96.000
26.950	63.185	560	6.305	97.000
27.240	63.830	560	6.370	98.000
27.520	64.485	560	6.435	99.000
27.800	65.140	560	6.500	100.000
28.080	65.795	560	6.565	101.000
28.360	66.450	560	6.630	102.000
28.650	67.095	560	6.695	103.000
28.930	67.750	560	6.760	104.000
29.210	68.405	560	6.825	105.000
29.490	69.060	560	6.890	106.000
29.770	69.715	560	6.955	107.000
30.060	70.360	560	7.020	108.000
30.340	71.015	560	7.085	109.000
30.620	71.670	560	7.150	110.000
30.900	72.325	560	7.215	111.000
31.180	72.980	560	7.280	112.000
31.470	73.625	560	7.345	113.000
31.750	74.280	560	7.410	114.000
32.030	74.935	560	7.475	115.000
32.310	75.590	560	7.540	116.000
32.590	76.245	560	7.605	117.000
32.880	76.890	560	7.670	118.000
33.160	77.545	560	7.735	119.000
33.440	78.200	560	7.800	120.000
33.720	78.855	560	7.865	121.000
34.000	79.510	560	7.930	122.000
34.290	80.155	560	7.995	123.000
34.570	80.810	560	8.060	124.000
34.850	81.465	560	8.125	125.000
35.130	82.120	560	8.190	126.000
35.410	82.775	560	8.255	127.000
35.700	83.420	560	8.320	128.000
35.980	84.075	560	8.385	129.000
36.200	84.790	560	8.450	130.000

(a) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati con interno di foglia di tabacco pesante trattato totalmente con fermentazione spinta.
(c) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

Visto, *il Ministro per le finanze*: PRETI

TABELLA ALLEGATO *D*

SIGARETTI (b)

Prezzo richiesto dal fornitore per kg convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kg convenzionale (c)
		Comuni		
3.998	2.174	560	468	7.200
4.490	2.430	560	520	8.000
4.680	3.175	560	585	9.000
4.870	3.920	560	650	10.000
5.050	4.675	560	715	11.000
5.240	5.420	560	780	12.000
5.600	5.995	560	845	13.000
6.100	6.430	560	910	14.000
6.650	6.815	560	975	15.000
7.200	7.200	560	1.040	16.000
7.800	7.535	560	1.105	17.000
8.400	7.870	560	1.170	18.000
9.000	8.205	560	1.235	19.000
9.600	8.540	560	1.300	20.000
10.200	8.875	560	1.365	21.000
10.800	9.210	560	1.430	22.000
11.400	9.545	560	1.495	23.000
12.000	9.880	560	1.560	24.000
12.600	10.215	560	1.625	25.000
		Altri		
1.570	5.070	840	520	8.000
2.180	6.330	840	650	10.000
2.770	7.610	840	780	12.000
3.340	8.910	840	910	14.000
3.890	10.230	840	1.040	16.000
4.420	11.570	840	1.170	18.000
4.930	12.930	840	1.300	20.000
5.420	14.310	840	1.430	22.000
5.890	15.710	840	1.560	24.000

(b) Sono considerati « sigaretti » ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigaretti fabbricati con interno di foglia di tabacco pesante trattato totalmente con fermentazione spinta.
(c) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

Visto, *il Ministro per le finanze*: PRETI

TABELLA ALLEGATO *E*

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per kg convenzionale (*c*)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kg convenzionale (*c*)
730	6.050	700	520	8.000
770	6.477,50	700	552,50	8.500
820	6.895	700	585	9.000
870	7.312,50	700	617,50	9.500
920	7.730	700	650	10.000
980	8.137,50	700	682,50	10.500
1.030	8.555	700	715	11.000
1.090	8.962,50	700	747,50	11.500
1.150	9.370	700	780	12.000
1.210	9.777,50	700	812,50	12.500
1.280	10.175	700	845	13.000
1.340	10.582,50	700	877,50	13.500
1.420	10.970	700	910	14.000
1.470	11.387,50	700	942,50	14.500
1.600	11.725	700	975	15.000
1.630	12.162,50	700	1.007,50	15.500
1.710	12.550	700	1.040	16.000
1.745	12.982,50	700	1.072,50	16.500
1.780	13.415	700	1.105	17.000
1.980	13.682,50	700	1.137,50	17.500
2.100	14.030	700	1.170	18.000
2.200	14.397,50	700	1.202,50	18.500
2.350	14.715	700	1.235	19.000
2.515	15.017,50	700	1.267,50	19.500
2.680	15.320	700	1.300	20.000
2.720	15.747,50	700	1.332,50	20.500
2.780	16.155	700	1.365	21.000
3.175	16.227,50	700	1.397,50	21.500
3.550	16.320	700	1.430	22.000
3.860	16.477,50	700	1.462,50	22.500
3.960	16.845	700	1.495	23.000
4.060	17.212,50	700	1.527,50	23.500
4.170	17.570	700	1.560	24.000
4.260	17.947,50	700	1.592,50	24.500
4.360	18.315	700	1.625	25.000
4.470	18.672,50	700	1.657,50	25.500
4.570	19.040	700	1.690	26.000
4.670	19.407,50	700	1.722,50	26.500
4.770	19.775	700	1.755	27.000
4.870	20.142,50	700	1.787,50	27.500
4.980	20.500	700	1.820	28.000
5.070	20.877,50	700	1.852,50	28.500

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

Visto, *il Ministro per le finanze:* PRETI

Prezzo richiesto dal fornitore per kg convenzionale (*c*)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kg convenzionale (*c*)
5 180	21.235	700	1.885	29.000
5 280	21.602,50	700	1.917,50	29.500
5.380	21.970	700	1.950	30.000
5.480	22.337,50	700	1.982,50	30.500
5.580	22.705	700	2.015	31.000
5 680	23.072,50	700	2.047,50	31.500
5 780	23.440	700	2.080	32.000
5 880	23.807,50	700	2.112,50	32.500
5 990	24.165	700	2.145	33.000
6.090	24.532,50	700	2.177,50	33.500
6.190	24.900	700	2.210	34.000
6.290	25.267,50	700	2.242,50	34.500

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

TABELLA ALLEGATO *F*

SALI

Prezzo richiesto dal fornitore per quintale	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per quintale
340	3.330	1.850	480	6.000
610	3.980	1.850	560	7.000
890	4.620	1.850	640	8.000
1.160	5.270	1.850	720	9.000
1.440	5.910	1.850	800	10.000
1.990	7.200	1.850	960	12.000
2 540	8.490	1.850	1.120	14.000
3 100	9.770	1.850	1.280	16.000
3 650	11.060	1.850	1.440	18.000
4 200	12.350	1.850	1.600	20.000
4 750	13.640	1.850	1.760	22.000
5.300	14.930	1.850	1.920	24.000
5 860	16.210	1.850	2.080	26.000
6 410	17.500	1.850	2.240	28.000
6,960	18.790	1.850	2.400	30.000

Visto, *il Ministro per le finanze:* PRETI

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1971, n. 2.

Modifica dell'art. 304-bis del codice di procedura penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di prevedere e regolare l'assistenza dei difensori delle parti all'interrogatorio dell'imputato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 304-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 304-*bis* (*Atti a cui possono assistere i difensori*). — I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.

Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.

Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

E' vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o fare cenno ai periti, ai testimoni o alle parti ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 121. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Terlizzi (Bari), al quale sono assegnati per legge 30 membri, risultò costituito, dopo le elezioni del 12 novembre 1967, da vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

L'accordo tra due dei predetti gruppi composti rispettivamente di 11 e 5 consiglieri, consentì, tuttavia, la costituzione della giunta, assicurando, per alcuni anni, pur tra contrasti e difficoltà, il governo del civico ente.

Agli inizi del 1970, però, l'acuirsi dei cennati contrasti portò un consigliere del gruppo maggioritario a schierarsi con l'opposizione, facendo così venir meno il già esiguo margine di maggioranza sul quale l'amministrazione poteva contare.

Si determinava, pertanto, una grave crisi funzionale i cui effetti non tardavano a manifestarsi. Il sindaco e la giunta, infatti, constatata l'impossibilità di ricostituire una valida maggioranza, rassegnavano le dimissioni, delle quali il consiglio comunale prendeva atto il 31 marzo 1970.

Nella stessa seduta l'elezione dei nuovi organi, sebbene iscritta all'ordine del giorno, veniva rinviata; ciò avveniva pure nella successiva seduta dell'8 aprile mentre in quella del 10 stesso mese, non si poteva adottare alcun provvedimento per mancanza del numero legale.

Parimenti deserte sono risultate, poi, le sedute disposte d'ufficio dal prefetto per i giorni 30 e 31 maggio u.s.

In tale situazione, il prefetto riteneva opportuno disporre d'ufficio altre due convocazioni del civico consesso per i giorni 8 e 12 agosto, rivolgendo nel contempo formale diffida a tutti i consiglieri — cui il relativo provvedimento è stato notificato — a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Dopo la prima seduta, andata deserta per mancanza del numero legale, il consiglio eleggeva, il 12 agosto 1970, un nuovo sindaco, il quale, però, accettava con riserva.

Successivamente, avendo il Sindaco eletto rinunciato all'incarico, il prefetto con decreto del 25 agosto 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva nuovamente due ulteriori convocazioni d'ufficio del predetto consiglio, rinnovando, altresì, formale diffida ai sensi e per gli effetti del citato art. 323.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha conseguito l'effetto voluto in quanto entrambe le sedute, fissate per il 28 agosto e 1° settembre, sono risultate deserte.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità del consiglio comunale di Terlizzi di risolvere la grave crisi interna, che ha paralizzato l'attività dell'intera amministrazione, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione divenuta insostenibile, ha proposto; ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale, nonostante le formali diffide del prefetto, in ordine all'essenziale adempimento della ricostituzione degli organi ordinari, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 ottobre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto, col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Domenico Di Gioia, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Bari.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Terlizzi (Bari) non ha provveduto alla ricostituzione degli organi ordinari, trascurando così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 ottobre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terlizzi è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Domenico Di Gioia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

RESTIVO

(594)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Taurisano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Taurisano (Lecce) è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 16, 23 luglio e 29 agosto 1970 si concludevano tutte con esito negativo.

In una nuova riunione, tenuta, in seconda convocazione, il giorno 10 settembre 1970 si procedeva all'elezione del sindaco e della giunta, nonostante che fossero presenti solo 10 consiglieri, sui venti assegnati al comune.

Le relative deliberazioni, venivano annullate dal prefetto di Lecce con decreto del 12 settembre 1970 in quanto in contrasto con la normativa di cui al testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto in data 12 settembre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva due successive convocazioni di quell'organo per i giorni 21 e 24 settembre 1970 al fine dell'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso il provvedimento di rigore previsto dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo, sortiva l'effetto voluto, in quanto le due sedute andavano ancora una volta deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un Commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Taurisano, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 13 novembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Taurisano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Renato Cupri, funzionario di prefettura.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Taurisano (Lecce) non ha provveduto alla costituzione degli organi d'amministrazione ordinaria, trascurando così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 novembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Taurisano è sciolto.

Art. 2.

Il consigliere di 1ª classe dott. Renato Cupri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

RESTIVO

(597)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Castrignano del Capo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castrignano del Capo (Lecce), al quale la legge assegna 20 seggi, è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, da due gruppi di consiglieri di pari consistenza numerica, appartenenti a distinte correnti politiche.

A causa di dissensi insorti sulla scelta del sindaco, non è stato possibile raggiungere un accordo tra gli anzidetti gruppi, con la conseguenza che ogni tentativo di eleggere i normali organi di amministrazione è riuscito sistematicamente infruttuoso.

Infatti le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 20 luglio, 10 e 12 agosto 1970, risultavano tutte deserte.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto n. 443/13-1 Gab., in data 19 agosto 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva due successive convocazioni di quell'Organo per l'elezione del sindaco e della giunta con la esplicita avvertenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso il provvedimento di rigore previsto dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo sortiva gli effetti voluti in quanto le due sedute fissate per i giorni 31 agosto e 4 settembre 1970 andavano ancora una volta deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Castrignano del Capo, in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo di legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 23 ottobre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castrignano del Capo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Benedetto Negri.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Castrignano del Capo (Lecce) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 ottobre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castrignano del Capo è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore, dott. Benedetto Negri, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

RESTIVO

(595)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970.
Scioglimento del consiglio comunale di San Severo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Severo (Foggia), al quale la legge assegna 40 membri, è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e conseguentemente il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, l'adunanza consiliare del 15 luglio 1970, si concludeva con esito negativo mentre, nella seduta del 23 luglio successivo, si provvedeva soltanto ad esaminare le condizioni di eleggibilità degli eletti.

Parimenti, con esito negativo, in ordine all'elezione del sindaco, si concludevano le successive adunanze tenute nei giorni 1 e 8 agosto 1970.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di precisi obblighi di legge, il Prefetto, con decreto n. 1608/13 in data 11 agosto 1970, disponeva la convocazione d'ufficio di quell'organo, per i giorni 18 e 22 agosto 1970. Poichè anche dette sedute risultavano infruttuose, il prefetto riteneva opportuno disporre, con decreto 1698/13 in data 25 agosto 1970, altre due convocazioni d'ufficio di quel civico consesso, per i giorni 3 e 10 settembre 1970, rivolgendo, nel contempo, formale diffida, notificata a tutti i consiglieri, a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Malgrado il reiterato monito, anche tali ultime sedute risultavano deserte, talchè il Prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla costituzione degli organi d'amministrazione ordinaria dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del Commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di San Severo, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 6 novembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Severo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto dott. Leopoldo Carneglia.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di San Severo (Foggia) non ha provveduto alla costituzione degli organi di ammi-

nistrazione ordinari, trascurando così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 6 novembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Severo è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Leopoldo Carneglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

RESTIVO

(596)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1970.

Sostituzione di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 25 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1969, con il quale, tra l'altro, il dott. Giulio De Grazia fu nominato, per un triennio, sindaco supplente del predetto istituto, in rappresentanza del Tesoro;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto dott. De Grazia a seguito del suo passaggio ad altra amministrazione;

Decreta:

La dott.ssa Angela Maria Storaci è nominata sindaco supplente, in rappresentanza del Tesoro, dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, in sostituzione del dott. Giulio De Grazia passato ad altra amministrazione.

La predetta dott.ssa Storaci durerà in carica per il restante periodo del triennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(265)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per alcune strade in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Ferrara del 6 aprile 1970, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade:

strada provinciale « Centro-Finale Emilia di km. 8 + 915;

strada provinciale « Casumaro-Pilastrello » di km. 6 + 180;

strada provinciale « Bondeno-Casumaro » di km. 8 + 350;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Ferrara in data 6 luglio 1970, n. 6527/3ª;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ferrara fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate

valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza, comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(271)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1971.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, recante modifiche alla suddetta legge;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, che ha sostituito la tabella « *E* » annessa alla predetta legge 6 agosto 1967, n. 697;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1969, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 397, con il quale sono stati stabiliti i prezzi di vendita al pubblico delle sottoindicate marche di sigarette;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 22 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1969, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 73, con il quale è stata iscritta nella tariffa di vendita al pubblico la sigaretta su licenza « Gallant » (Filter);

Visto il decreto del Ministro per le finanze 12 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1970, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 192, con il quale è stata iscritta nella tariffa di vendita al pubblico la sigaretta estera, di provenienza MEC, « Belvedere International »;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, col quale vengono sostituite le tabelle *A, B, C, D, E, F,* annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni;

Considerata la necessità di provvedere a determinare i nuovi prezzi di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette che in applicazione del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, subiscono variazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

I prezzi della tariffa di vendita al pubblico delle seguenti marche di sigarette sono stabiliti come indicato a fianco di ciascuna marca:

Marca	Prezzo per kg. convenzionale (1.000 pezzi) Lit.
Sigarette prodotte su licenza:	
Chesterfield K. S. Filter	22.500
L & M Filters	22.500
Philip Morris K. S.	22.500
Marlboro (Filter)	22.500
Mercedes (Filtre)	22.500
Muratti Ambassador (Filter)	22.500
Muratti's Ariston	22.500
Muratti's Ariston Filter	22.500
Gallant (Filter)	22.500
Turmac Red Filtrex	22.000
North Pole Filter	22.000
Sigarette provenienti dal MEC e Paesi associati:	
Windsor (Filter Tipped)	22.500
Astor (Filter)	22.500
Winston Filter K. S.	22.500
Player's N. C. (Medium)	22.500
Senior Service	22.500
Windsor De Luxe	22.500
Kent King Size (Filter)	22.500
Exzellenz (Filter)	22.500
Lord K. S. F.	22.500
Rothmans King Size (Filter Tipped)	22.500
Kings Superior (Filter)	22.500
Belvedere International	22.500
Pall Mall (Filter)	22.500
H. B. Crownfilter K. S.	22.000
Mokri Filter (K. S.)	22.000
Peer Export (Filter)	22.000
Peter Stuyvesant (Filter K. S.)	22.000
Ernte 23 (Filter)	22.000
Lucky Strike	22.000

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1971
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 268

(725)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1970, n. 38724, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto dal dott. arch. Giachetti Francesco, avverso il decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 53684 in data 26 giugno 1968, limitatamente alla parte in cui egli è stato promosso alla qualifica di urbanista superiore a decorrere dalla stessa data del 26 giugno 1968, nonchè dei decreti del medesimo Ministero 26 aprile 1968, n. 28057/A, in relazione alla impugnazione del precedente decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, e 19 agosto 1967, n. 34226, relativo alla promozione alla qualifica di urbanista superiore di dodici urbanisti principali.

(309)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1970, n. 38723, è stato respinto perchè infondato, il ricorso straordinario proposto dal dott. arch. Basile Sergio e dal dottor arch. Crispo Ciccarelli Giovanni, avverso il decreto del Ministero dei lavori pubblici, n. 28057/A in data 26 aprile 1968, limitatamente alla parte in cui essi sono stati promossi alla qualifica di urbanista superiore a decorrere dalla stessa data del 26 aprile 1968, nonchè il decreto del medesimo Ministero n. 34226 del 19 agosto 1967, relativo alla promozione alla qualifica di urbanista superiore di dodici urbanisti principali.

(350)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giuseppe Davì, nato a Borgetto (Palermo) il 5 dicembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 29 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(352)

Il dott. Giorgio Silvio Calisti, nato a Perugia il 26 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 26 marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(353)

Il dott. Franco Accorinti, nato a Roma l'11 novembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 7 dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(354)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione della quota di base per lo zucchero alla società « Cavarzere - Produzioni industriali »

Con decreto ministeriale, addì 21 dicembre 1970, la quota di base per lo zucchero, di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 1970, a seguito della modifica della ragione sociale, viene attribuita alla società per azioni « Cavarzere - Produzioni industriali » con sede in Cavarzere (Venezia) in luogo della società Distilleria di Cavarzere, con sede in Cavarzere (Venezia).

(389)

Attribuzione della quota di base per lo zucchero alla società Fondiaria agricola industriale

Con decreto ministeriale, addì 23 dicembre 1970, la quota di base per lo zucchero di cui ai decreti ministeriali 28 febbraio 1970 e 12 giugno 1970, viene trasferita dalla società Industrie Zignago S Margherita di Fossalta di Portogruaro (Venezia) alla società Fondiaria agricola industriale di Valdagno (Vicenza).

(388)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Genova dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.9741/10089.G.34 (57) in data 30 dicembre 1970, la sezione provinciale di Genova dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta signorina Mencucci Adriana, con testamento olografo in data 16 gennaio 1962, pubblicato il 16 febbraio 1967 per atti notaio dott. Carlo Chiarella di Genova n. 98403 rep. not., registrato a Genova il 27 febbraio 1967 al n. 3757, consistente nella metà dei beni della *de cuius*, ammontante a L. 1.660.000 (unmilioneseicentosessantamila) circa, su cui gravano, come da volontà espressa dalla predetta, gli oneri relativi al mantenimento di un cane già di sua proprietà, nonchè alla devoluzione del residuo nella costruzione di un canile.

(308)

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1971, il comune di Pistoia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 103.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(555)

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1971, il comune di Cutigliano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.099.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(556)

Autorizzazione al comune di Monsummano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1971, il comune di Monsummano Terme (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.830.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(557)

Autorizzazione al comune di Pescorocchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1971, il comune di Pescorocchiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.688.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(540)

Autorizzazione al comune di Palagonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1971, il comune di Palagonia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.002.942, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(541)

Autorizzazione al comune di Semproniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1971, il comune di Semproniano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.546.811, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(543)

Autorizzazione al comune di Scarlino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1971, il comune di Scarlino (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.470.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(544)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 21 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,60	622,75	622,78	622,82	622,70	622,60	622,82	622,82	622,62	622,85
Dollaro canadese	615,30	615,30	615,25	615,25	615 —	615,25	615,25	615,25	615,30	615,25
Franco svizzero	144,80	144,80	144,82	144,80	144,775	144,78	144,795	144,80	144,80	144,80
Corona danese	83,22	83,23	83,24	83,225	83,25	83,20	83,225	83,225	83,22	83,22
Corona norvegese	87,18	87,20	87,20	87,20	87,30	87,16	87,195	87,20	87,18	87,19
Corona svedese	120,60	120,60	120,60	120,595	120,50	120,60	120,58	120,595	120,60	120,60
Fiorino olandese	173,30	173,32	173,32	173,32	173,20	173,28	173,34	173,32	173,30	173,30
Franco belga	12,54	12,548	12,55	12,55	12,55	12,54	12,5485	12,55	12,54	12,55
Franco francese	112,89	112,88	112,91	112,89	112,80	112,90	112,90	112,89	112,89	112,90
Lira sterlina	1499,15	1499 —	1500,25	1500,40	1498,50	1499,20	1500 —	1500,40	1499,15	1499,15
Marco germanico	171,25	171,44	171,52	171,485	171,20	171,26	171,46	171,485	171,25	171,40
Scellino austriaco	24,09	24,09	24,0975	24,0945	24,14	24,09	24,095	24,0945	24,09	24,10
Escudo portoghese	21,87	21,87	21,90	21,901	21,80	21,88	21,90	21,901	21,87	21,85
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,955	8,9505	8,95	8,95	8,955	8,9505	8,95	8,95

Media dei titoli del 21 gennaio 1971

Rendita 5 % 1935	89,675
Redimibile 3,50 % 1934	99,15
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,45
» 5 % (Ricostruzione)	86,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,30
» 5 % (Città di Trieste)	89 —
» 5 % (Beni esteri)	85,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86 —
» 5,50 % » » 1968-83	88,30
» 5,50 % » » 1969-84	90,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	92,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1971

Dollaro USA	622,82
Dollaro canadese	615,25
Franco svizzero	144,797
Corona danese	83,225
Corona norvegese	87,197
Corona svedese	120,587
Fiorino olandese	173,33
Franco belga	12,549
Franco francese	112,895
Lira sterlina	1500,20
Marco germanico	171,472
Scellino austriaco	24,095
Escudo portoghese	21,90
Peseta spagnola	8,953

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno V, n. 16 del 28 dicembre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche, da usufruirsi presso l'Istituto superiore di sanità, Roma.

Bando di concorso a due borse di addestramento per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche, da usufruirsi presso l'Istituto superiore di sanità, Roma.

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per tecnici addetti alle apparecchiature scientifiche, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

Bando di concorso a tre borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

Bando di concorso a quattordici borse di addestramento per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

(697)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Genova.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Genova si svolgeranno presso l'istituto di paleontologia della Università di Genova con inizio il giorno 1° febbraio p. v., alle ore 9.

(694)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso pubblico ad un posto di custode di terza classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso ad un posto di custode di terza classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova avrà luogo il giorno 6 febbraio 1971, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Padova, vicolo dell'Osservatorio, 5.

(696)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2014 del 29 luglio 1970, con il quale veniva assegnata la condotta medica di Agnadello al dott. Pisati Franco;

Considerato che a seguito delle rinuncie da parte degli interessati occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta al concorrente che vi ha diritto secondo l'ordine preferenziale indicato nella relativa domanda di ammissione;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Aglietti Leone, nato a Figline di Valdarno (Firenze) il 27 febbraio 1932 idoneo al concorso in premessa, è assegnato alla condotta medica del comune di Agnadello.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cremona, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cremona, del comune di Agnadello e di questo ufficio.

Cremona, addì 9 gennaio 1971

Il medico provinciale: BORROMEI

(504)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/AG.8953 in data 30 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 in data 8 luglio 1969 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma n. 177 del 15 luglio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 6/AG/7217-*bis* in data 22 luglio 1969, con il quale, per effetto di errata comunicazione da parte della amministrazione interessata, è stata stralciata dal bando suddetto la sede di condotta ostetrica del comune di Rocca di Papa;

Visto, inoltre, il proprio decreto n. 6/AG/8953, in data 6 novembre 1969, con il quale è stato provveduto alla integrazione del bando di concorso succitato, ai sensi dell'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerata che dal comune di Cerveteri si è staccata l'ex frazione dell'attuale comune di Ladispoli e che per l'effetto la condotta ostetrica messa a concorso con l'indicazione «comune di Cerveteri» deve intendersi invece per il comune di Ladispoli;

Visto il proprio decreto n. 6-AG/7217-*ter* in data 1° giugno 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti i verbali della commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Dusi Alba Eleonora . . . . punti 70,900
2. Perrotti Rachele . . . . » 66,160
3. Iachini Malvina . . . . » 61,050
4. Fabi Luisa . . . . » 60,652
5. Corsi Almerinda . . . . » 60,010
6. Zanetti Gabriella . . . . » 59,377
7. Vanin Dolores . . . . » 58,604
8. Lannaioli Norma . . . . » 58,402
9. Liberali Giustina . . . . » 58,270
10. Fiumanò Isabella . . . . » 58,032
11. Brevetti Iole . . . . » 57,422
12. Marconi Maria . . . . » 56,195
13. Paniccia Maria . . . . » 56,162
14. Sarno Elisa . . . . » 56,100
15. Cerasoli Concetta . . . . » 56,050
16. Pulcinelli Pierina . . . . » 55,565

17. Zaralli Ercolina . . . punti 55,522
18. Mauri Maria . . . . . . » 54,587
19. Catena Dina . . . . . » 54,310
20. D'Ignazio Anna . . . . » 54,210
21. Tamagnini Gaetana . . » 53,350
22. Bacoccoli Rena » 53,117
23. Intonti Rosina . . . . » 53,097
24. Mognarelli Mafalda . . . . . . » 52,422
25. Siliberti Anna . . » 52,197
26. De Stefano Dora . . . » 51,825
27. Rauco Anna . . . . . » 51,025
28. Molino Annunziata . . . . » 50,755
29. Di Giacomo Luciana . . . . . . » 49,862
30. Pozzi Anita . . . . » 49,807
31. Palmisano Francesca . . . . . » 49,255
32. Mauri Enrica . . » 48,350
33. Faggiani Aurora . . . . » 47,900
34. Antonioli Wanda . . . . . . » 47,072
35. Trozzi Amalia . » 45,430
36. Stacchiola Marisa . . . . . . » 44,857
37. Guardigli Maria . . . . . » 42,630
38. Panzironi Pierina . . . » 42—

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Roma e di quello dei comuni interessati.

Roma, addì 5 gennaio 1971

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella *provincia di Roma al 30 novembre 1968;*

Viste le domande delle candidate nelle quali sono elencate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee nel concorso di cui in premessa, *sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna* di esse indicate:

1) Dusi Alba Eleonora: Ladispoli;
2) Perrotti Rachele: Montecompatri;
3) Iachini Malvina: Anguillara Sabazia;
4) Fabi Luisa: Marino;
5) Corsi Almerinda: Castel Gandolfo;
6) Zanetti Gabriella: Monterotondo;
7) Vavin Dolores: Ariccia;
8) Lannaioli Norma: Palestrina;
9) Liberati Giustina: Monteporzio Catone;
10) Marconi Maria: Rocca di Cave;
11) Paniccia Maria: S. Gregorio da Sassola;
12) Sarno Elisa: Morlupo;
13) Cerasoli Concetta: Manziana;
14) Pulcinella Pierina: Gorga;
15) Mauri Maria: Montorio Romano;
16) Catena Dina: Camerata Nuova;
17) D'Ignazio Anna: Vivaro Romano;
18) Tamagnini Gaetana: Nerola;
19) Bacoccoli Rena: Ienne;
20) Intonti Rosina: Monteflavio;
21) Mognarelli Mafalda: Agosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Roma e di quello dei comuni interessati.

Roma, addì 5 gennaio 1971

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(313)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1970, n. **45.**

Provvidenze a favore dei pescatori marittimi, degli allevatori e dei molluschicoltori e modifiche alle tabelle organiche allegate alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, sull'ordinamento degli uffici dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 24 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei pescatori singoli o associati, che esercitano la pesca marittima e sono iscritti da almeno 3 anni negli appositi registri, hanno residenza nella regione e quivi svolgono direttamente e prevalentemente la loro attività, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

a) la costruzione, preferibilmente presso cantieri della regione, di motopescherecci di stazza lorda non superiore alle 25 tonn., anche se destinati alla sostituzione di natanti da pesca di stazza lorda non inferiore alle 0,3 tonn. e di proprietà del richiedente da almeno 5 anni, di cui siano state riconosciute la vetustà e l'inadeguatezza tecnica; nella concessione dei contributi di cui trattasi, sarà data la preferenza alle iniziative riguardanti natanti di stazza lorda compresi tra le 0,5 tonn. e le 10 tonn.;

b) la motorizzazione di scafi da pesca;

c) la sostituzione di apparati motori su scafi da pesca in esercizio;

d) l'ammodernamento, la riparazione di barche da pesca presso cantieri della Regione;

e) l'acquisto di attrezzi di bordo e da pesca, ivi compresi gruppi elettrogeni, ecoscandagli sonori, apparecchi radiofonici ricetrasmittenti di bordo ed altri apparecchi, il cui uso sia consentito dalle leggi vigenti;

f) l'acquisto e la riparazione di reti;

g) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento di magazzini per la custodia delle attrezzature da pesca.

Alle cooperative e loro consorzi ed ai consorzi di pescatori ed allevatori, inoltre, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la costruzione, l'ampliamento e l'acquisto di magazzini per la conservazione e la commercializzazione del prodotto, di locali idonei per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca, di impianti a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e per la produzione di ghiaccio, nonchè per l'acquisto di mezzi di trasporto del pescato.

Le stesse agevolazioni di cui al comma precedente possono essere concesse in favore dei comuni, purchè gli impianti costruiti siano affidati in uso e gestione alle cooperative e loro consorzi ed ai consorzi di pescatori e allevatori.

Prima che sia decorso il termine di 4 anni dalla data di concessione dei contributi previsti nel presente articolo, i beni ivi contemplati non potranno essere alienati o distolti dalla loro destinazione senza il preventivo benestare dell'Assessore regionale all'industria ed al commercio.

Art. 2.

A favore degli allevatori e molluschicoltori singoli od associati, che esercitano professionalmente, su concessione delle autorità competenti, l'allevamento di specie ittiche nelle acque marine, che siano iscritti negli appositi registri e che svolgano direttamente e prevalentemente nella Regione la loro attività, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

a) la costruzione, preferibilmente presso cantieri della Regione, di natanti con o senza motore, di stazza lorda non superiore alle 3 tonn., idonei alle attività d'allevamento, e destinati alla sostituzione di natanti di proprietà del richiedente da almeno 5 anni, dei quali siano state riconosciute la vetustà e l'inadeguatezza tecnica;

b) la creazione, il rinnovo ed il miglioramento di vivai di molluschi; la costruzione, il rinnovo ed il miglioramento di impianti di vallicoltura e di bacini per l'allevamento e la riproduzione di specie ittiche.

Art. 3.

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 non possono eccedere le seguenti misure:

a) il 70% della spesa riconosciuta ammissibile, quando trattasi di comuni, di consorzi di pescatori e di allevatori, nonchè di cooperative e di consorzi tra le medesime, legalmente costituiti;

b) il 50% della spesa riconosciuta ammissibile, quando trattasi d'altri richiedenti.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, contributi in conto interessi su finanziamenti ottenuti per:

a) la costruzione, preferibilmente presso cantieri della regione, di motopescherecci di stazza lorda fino alle 35 tonnellate;

b) l'acquisto di carature di pescherecci di stazza lorda fino alle 35 tonn.;

c) la costruzione, l'ampliamento e l'acquisto di magazzini per la conservazione e la commercializzazione del prodotto e per la custodia delle attrezzature da pesca e da allevamento, di locali idonei alla lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca, di impianti a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e per la produzione del ghiaccio, nonchè di mezzi di trasporto del pescato.

La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente per ridurre alla percentuale del 3% il tasso annuo di interesse contrattuale, e dovrà comunque essere contenuta entro il limite massimo del 6% annuo dell'importo del finanziamento.

I contributi in conto capitale e quelli in conto interessi sono cumulabili.

L'aver subito le conseguenze di calamità naturali o naufragi riconosciute come tali dalle autorità competenti, è titolo di preferenza nell'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere presentate all'Assessorato dell'industria e del commercio entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno.

Le domande devono essere corredate:

a) da una dichiarazione dell'Ente competente dalla quale risulti che il richiedente esercita professionalmente la pesca marittima o che ha ottenuto la concessione per l'allevamento di specie ittiche nelle acque marine;

b) da una relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende attuare;

c) se trattasi di acquisto di attrezzature — da preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici e vistati per la congruità del prezzo dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio;

d) se trattasi di esecuzione di opere o lavori — da progetti e disegni vistati per la congruità dei prezzi dall'Ufficio provinciale dei lavori pubblici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per territorio, ovvero dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, quando i lavori e le opere riguardano scafi.

Le domande di contributo in conto interessi, di cui all'art. 4, devono parimenti essere presentate, nel termine sopra indicato, all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio. Alle stesse vanno allegati i documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma, ed una dichiarazione dell'Istituto di credito, dalla quale risulti che il medesimo è disposto a concedere il finanziamento richiesto.

Sulle domande è sentito il parere del Comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 7.

Art. 6.

Acquisito il parere di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, l'Assessore all'industria ed al commercio predispone la ripartizione dei fondi disponibili.

I piani di ripartizione sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

Alla concessione dei contributi provvede l'Assessore.

Se fu richiesto il contributo in conto interessi, lAssessore concede tale beneficio in via provvisoria e ne dà comunicazione al richiedente ed all'Istituto di credito, con invito a stipulare il contratto di finanziamento. La concessione in via definitiva viene disposta dopo che sia stata prodotta copia autentica del contratto con relativo piano d'ammortamento.

L'erogazione dei contributi ha luogo con le modalità stabilite nel decreto di concessione. I contributi in conto interessi, per il periodo di durata del finanziamento, sono versati direttamente all'Istituto di credito finanziatore.

Art. 7.

Presso l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio è istituito il comitato tecnico consultivo per la pesca marittima.

Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

1) dal direttore regionale dell'Assessorato dell'industria e del commercio che lo presiede;

2) dal funzionario del suddetto Assessorato preposto agli affari della pesca marittima;

3) da un rappresentante della direzione marittima di Trieste;

4) da un rappresentante del Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

5) da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana;

6) da un rappresentante del Registro navale italiano;

7) da sei esperti in materia di pesca eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;

8) da un esperto in biologia marina nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Funge da segretario del comitato un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio.

I membri non di diritto del comitato restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il comitato è convocato dal suo presidente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il presidente.

I pareri sono espressi a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per problemi di vasto interesse economico e sociale, il presidente ha facoltà di far partecipare alle riunioni del comitato i rappresentanti dei comuni interessati.

Art. 8.

Il comitato esprime parere sulle domande di contributo di cui all'art. 5 e, quando ne sia richiesto dall'Assessore alla industria ed al commercio, su di ogni altro argomento riguardante la pesca marittima.

Art. 9.

Il Consorzio territoriale per la tutela della pesca, di cui all'ordine n. 60 in data 14 aprile 1953 dell'ex Governo militare alleato per il territorio di Trieste, è soppresso.

Le attribuzioni del soppresso consorzio sono esercitate dall'amministrazione regionale.

La Regione Friuli-Venezia Giulia subentra nel patrimonio del soppresso consorzio ed in ogni rapporto giuridico attivo e passivo che al medesimo faceva capo.

Il personale del soppresso consorzio passa alle dipendenze della Regione, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza.

L'inquadramento del suddetto personale nelle carriere e nelle qualifiche regionali avverrà in base alla carriera di appartenenza ed alla qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, conservando ad ogni effetto, per intero, l'anzianità maturata alla medesima data.

Art. 10.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo precedente, sono apportate le seguenti modifiche all'allegato «A» ed alle tabelle n. 2, 3 e 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni:

a) il numero dei posti previsto per la qualifica di segretario capo di seconda classe del ruolo dei segretari della carriera di concetto viene aumentato di una unità;

b) il numero dei posti previsto per le qualifiche di segretario di prima, seconda e terza classe del ruolo dei segretari della carriera di concetto viene aumentato di una unità;

c) il numero dei posti previsto per la qualifica di applicato capo di prima classe del ruolo degli applicati e dei dattilografi della carriera esecutiva viene aumentato di una unità;

d) il numero dei posti previsto per la qualifica di commesso capo di seconda classe del ruolo dei commessi della carriera ausiliaria viene aumentato di una unità.

Art. 11.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è autorizzata, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1972, la spesa di lire 180 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 7 — categoria XI — il capitolo 867 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di pescatori iscritti da almeno tre anni negli appositi registri e che esercitano la pesca direttamente e prevalentemente nella regione, di allevatori e di molluschicoltori, singoli od associati, per la costruzione, l'acquisto, la sostituzione, l'ammodernamento, il rinnovo ed il miglioramento dei mezzi idonei all'esercizio della loro attività, nonchè alle cooperative e loro consorzi, ai consorzi di pescatori ed allevatori ed ai comuni, per la costruzione, l'ampliamento e l'acquisto di magazzini per la conservazione e commercializzazione del prodotto, di locali per la lavorazione, di impianti frigoriferi e di mezzi di trasporto» e con lo stanziamento di lire 180 milioni, cui si provvede con la maggiore entrata prevista sul capitolo 13 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 12 miliardi viene elevato a lire 12 miliardi e 180 milioni.

L'onere di lire 180 milioni fa carico per l'esercizio finanziario 1970 al sopracitato capitolo 867, mentre quello relativo agli esercizi finanziari 1971 e 1972 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggior gettito del provento di ricchezza mobile anche per detti esercizi.

Art. 12.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4 della presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1970, il limite di impegno di lire 50 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1979.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 7 — categoria XI — il capitolo 868 con la denominazione: «Contributi in conto interessi su finanziamenti a favore dei pescatori, degli allevatori e dei molluschicoltori, singoli od associati, per la costruzione, preferibilmente presso cantieri della regione, di motopescherecci di stazza lorda fino a 35 tonnellate e per l'acquisto di carature di pescherecci entro gli stessi limiti di stazza; per la costruzione, l'ampliamento e l'acquisto di magazzini per la conservazione e la commercializzazione del prodotto e per la custodia delle attrezzature da pesca e da allevamento, di locali idonei alla lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca, di impianti a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e per la produzione del ghiaccio, nonchè di mezzi di trasporto del pescato» e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si fa fronte con la prevista maggiore entrata sul capitolo 31 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 8 miliardi e 280 milioni viene elevato a lire 8 miliardi e 330 milioni.

L'onere di lire 50 milioni relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al sopracitato capitolo 868, mentre quello per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1979 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 13.

La spesa per il funzionamento del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 7 della presente legge, fa carico, per l'esercizio 1970, al capitolo 361 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, che presenta sufficiente disponibilità e quella relativa agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

Art. 14.

Le spese di personale derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 10 della presente legge faranno carico, per i rispettivi assegni, compensi ed indennità, ai capitoli dal 344 al 349 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 che presentano sufficiente disponibilità ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi futuri.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 dicembre 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1970, n. 46.

Contributi straordinari per l'acquisto di attrezzi o impianti per la meccanizzazione del lavoro portuale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 24 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno ed all'ente autonomo del porto di Trieste contributi straordinari, fino alla misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzi e mezzi meccanici, volti ad agevolare l'esecuzione delle operazioni e dei lavori portuali.

Art. 2.

Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio per l'esercizio 1970 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di aprile.

Esse devono essere corredate:

a) dagli atti deliberativi adottati dall'Ente;

b) da una relazione illustrativa degli acquisti da effettuare, con l'indicazione delle priorità relative;

c) dal preventivo particolareggiato della spesa occorrente.

Art. 3.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore all'industria ed al commercio, previa approvazione da parte della giunta regionale del piano di riparto dei fondi disponibili.

All'erogazione dei contributi si provvede in base ad una dichiarazione dell'ente richiedente, nella quale si attesti che l'attrezzo o mezzo meccanico fu ordinato e si faccia menzione della ditta fornitrice e del prezzo concordato.

E' fatto obbligo all'ente di presentare all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio la fattura della spesa effettuata, entro trenta giorni dalla data in cui il contributo fu riscosso.

Art. 4.

L'ente beneficiario è tenuto a consentire che le compagnie, le cooperative ed i gruppi di lavoratori portuali usino, a titolo gratuito, gli attrezzi ed i mezzi meccanici acquistati con contributo regionale.

L'Assessore all'industria ed al commercio con suo provvedimento stabilirà, in rapporto all'entità di detti contributi, il periodo, i modi e le forme di detto uso e definirà in particolare le modalità concernenti i costi di esercizio ivi comprese le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1972, la spesa di lire 150 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito, al titolo II — sezione V — rubrica n. 7 — categoria XI — il capitolo 866 con la denominazione: « Contributi straordinari, fino alla misura massima del 100 % della spesa ritenuta ammissibile, al Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno ed all'ente autonomo del porto di Trieste, per l'acquisto di attrezzi e mezzi meccanici volti ad agevolare l'esecuzione delle operazioni e dei lavori portuali » e con lo stanziamento di lire 150 milioni, cui si fa fronte con la maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 150 milioni.

La spesa di lire 150 milioni, per l'esercizio finanziario 1970, fa carico al sopracitato capitolo 866 e quella relativa agli esercizi finanziari 1971 e 1972 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggior gettito del provento sull'I.G.E., anche per detti esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 dicembre 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1970, n. **47**.

Rifinanziamento della legge regionale 23 aprile 1969, n. 5, concernente sovvenzioni al consorzio per l'aeroporto giuliano quale concorso per il perseguimento dei fini istituzionali, ivi compresa la gestione dei servizi aeroportuali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 24 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1969, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1972.

L'onere di lire 60 milioni relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 652 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970; il cui stanziamento di lire 40 milioni viene elevato a lire 100 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 20 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e per lire 40 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 40 milioni.

L'onere per gli esercizi finanziari 1971 e 1972 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 dicembre 1970

BERZANTI

(145)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.